

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO

Art. 1

Ragione sociale

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali - Ente di Diritto Pubblico - è trasformata, con effetto dal 1° gennaio 1995 ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509, in ASSOCIAZIONE denominata "CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI" che subentra nel patrimonio ed in tutti i rapporti attivi e passivi spettanti alla prima (C.N.P.R.).

Art. 2

Sede

1. L'Associazione ha sede in Roma Via Pinciana, n. 35.
2. Potranno, inoltre, essere istituite delegazioni con uffici di rappresentanza sul territorio nazionale e comunitario con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 3

Finalità

1. L'Associazione ha la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art.12 e seguenti del Codice Civile e dell'art.1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509.
2. L'Associazione provvede, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, ai compiti di previdenza ed assistenza previsti dallo Statuto.
3. Essa non ha fini di lucro e corrisponde le seguenti pensioni:
 - a) di vecchiaia;
 - b) di anzianità;
 - c) di inabilità e di invalidità;
 - d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.
4. L'Associazione, inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:
 - a) indennità "una tantum";
 - b) indennità di maternità.
5. L'Associazione eroga altresì il trattamento di assistenza con la concessione di provvidenze ordinarie e straordinarie e di sussidi a favore degli iscritti, dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione a carico dell'Associazione stessa e dei loro familiari, nonché a favore di coloro che abbiano versato alla Cassa il contributo di cui alla lettera c) dell'art. 7 dello Statuto.

6. L'associazione assicura, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione, forme di tutela sanitaria integrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 34 della legge 23 agosto 2004, n. 243, anche mediante stipulazione di polizze assicurative, nei modi e nei termini da definire con il Regolamento.
7. L'Associazione può perseguire, inoltre, scopi di previdenza ed assistenza complementari a favore degli iscritti secondo le modalità stabilite dalle leggi in materia.
8. Tutte le pensioni e le altre prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
9. Le attività ed i compiti previdenziali ed assistenziali sono disciplinati da appositi regolamenti, la cui approvazione e le cui modificazioni sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del 30 giugno 1994, n.509.
10. Per il perseguimento delle finalità statutarie, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, conforme alle linee di indirizzo del Comitato dei delegati, l'Associazione può conferire la gestione del patrimonio a società costituite o partecipate, anche in via totalitaria soltanto per la gestione del patrimonio immobiliare, ferma restando in questo caso in capo alla Cassa la proprietà e la disponibilità dello stesso.

TITOLO II ASSOCIATI

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione

1. Sono obbligatoriamente iscritti all'Associazione i ragionieri e periti commerciali iscritti all'Albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione.
2. Gli iscritti hanno l'obbligo del pagamento dei contributi ed hanno il diritto alle prestazioni nelle misure e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.
3. L'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale.
4. Coloro i quali siano iscritti anche ad altro Albo professionale debbono optare per una sola Cassa di previdenza per liberi professionisti.
5. Coloro che sono tenuti all'iscrizione all'Associazione devono presentare domanda alla stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. Nel caso in cui la domanda non sia presentata, l'iscrizione avviene d'ufficio con comunicazione all'interessato e l'iscritto deve versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), una penalità pari ad un quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per il periodo di ritardo.

Art. 5
Perdita qualità di associato

1. La qualità di associato si perde con la cessazione dell'esercizio della libera professione.
2. Non può essere vantata dall'associato alcuna pretesa o diritto sul patrimonio dell'Associazione, fermo restando il diritto dell'associato medesimo a ricevere le prestazioni previdenziali eventualmente dovute.

TITOLO III
PATRIMONIO - ENTRATE - GESTIONE

Art. 6
Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente;
 - da crediti, azioni e diritti compresi quelli già spettanti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Ente di Diritto Pubblico;
 - da eventuali lasciti, elargizioni o provvidenze da qualsiasi parte provengano.
2. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni, è assicurata l'esistenza di una riserva legale.

Art. 7
Entrate

1. Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono:
 - a) il contributo soggettivo annuo a carico degli iscritti;
 - b) il contributo soggettivo supplementare di cui all'art. 12;
 - c) il contributo integrativo che tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali, ancorché non iscritti alla Associazione, - salvo che abbiano optato per altra cassa di previdenza ai sensi del quarto comma dell'art. 4 -, devono applicare sotto forma di maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e versare all'Associazione indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. L'importo imponibile ai fini previdenziali è costituito dal predetto volume di affari I.V.A. detratta detta maggiorazione.
 - d) il contributo per l'indennità di maternità;
 - e) gli importi dovuti dagli iscritti a titolo di sanzione per omessa tardiva o infedele comunicazione del reddito nonché di sanzioni, interessi ed ogni altra somma accessoria per omesso o tardivo versamento dei contributi.
 - f) i versamenti contributivi relativi alla ricongiunzione ed ai riscatti;
 - g) i redditi del patrimonio;
 - h) ogni altra entrata, ivi compresi contributi straordinari di solidarietà a carico dei titolari di pensione.
2. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino o siano cessati dall'iscrizione all'Associazione senza aver

maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere la restituzione dei contributi soggettivi. La presente norma non si applica nei confronti degli iscritti con decorrenza successiva al 31 dicembre 2003.

3. La restituzione spetta anche ai superstiti dell'iscritto che non hanno titolo alla pensione indiretta.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335 il Comitato dei delegati, su proposta del Consiglio di amministrazione, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, può adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509.

Art. 8 Autonomia

1. L'Associazione ha autonomia gestionale, organizzativa e contabile entro i limiti fissati dall'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi almeno con periodicità triennale.

Art. 9 Gestione

1. Sono istituiti i seguenti fondi:
 - a) il fondo per la previdenza;
 - b) il fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza;

Art. 10 Struttura del Fondo per la Previdenza

1. A far tempo dal 1° gennaio 2004, il Fondo per la Previdenza si articola in due sezioni, Sezione A e Sezione B, ciascuna dotata di autonomia contabile e finanziaria.
2. Alla sezione A del Fondo è attribuito l'ammontare del patrimonio determinato alla data del 31 dicembre 2003 destinato al finanziamento delle pensioni in corso di erogazione alla stessa data, nonché delle quote delle pensioni con decorrenza successiva a tale data relative all'anzianità di iscrizione e contribuzione maturata anteriormente al 1° gennaio 2004. Alla sezione A del Fondo, affluiscono i redditi degli investimenti del patrimonio di cui al comma precedente. In sede di prima attuazione affluisce alla Sezione A del Fondo l'intero gettito del contributo integrativo previsto al precedente art. 7 comma 1 lett. c). Alla sezione A menzionata affluiscono le somme versate per periodi ricongiunti e/o riscattati dagli iscritti con decorrenza antecedente il 1° gennaio 2004.

Alla Sezione A affluisce l'importo delle sanzioni e degli interessi per inosservanza degli obblighi contributivi, relativamente ai contributi che affluiscono alla Sezione A.

Alla Sezione A affluisce l'importo del contributo straordinario di solidarietà di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h).

3. Alla sezione B del Fondo per la previdenza affluisce a far tempo dal 1° gennaio 2004, il contributo soggettivo di cui all'art. 7, comma 1 lett. a) del presente Statuto.

A tale sezione affluiscono altresì le somme versate per periodi ricongiunti e/o riscattati dagli iscritti con decorrenza successiva al 31 dicembre 2003.

4. Alla sezione B affluiscono, inoltre, i redditi netti degli investimenti dei contributi afferenti alla sezione stessa.

Alla Sezione B affluisce l'importo delle sanzioni e degli interessi per inosservanza degli obblighi contributivi, relativamente ai contributi che affluiscono alla Sezione B.

5. Dalla sezione B sono prelevate le somme per il pagamento delle pensioni e/o quote di pensione aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 2003, da liquidarsi con il sistema contributivo (c.d. quota B) secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione.

Art. 11

Posizioni contributive individuali

1. Le somme affluenti alla sezione B del Fondo per la Previdenza, ai sensi dell'art. 10, comma 3, vanno a costituire le posizioni contributive individuali secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Esecuzione.

Art. 12

Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza

1. Al Fondo per le Prestazioni di solidarietà e per l'assistenza affluisce il contributo soggettivo supplementare pari allo 0,5 % del complessivo reddito professionale imponibile. Al Fondo per le Prestazioni di solidarietà e per l'assistenza affluiscono inoltre l'importo delle sanzioni e degli interessi per inosservanza degli obblighi contributivi, relativamente ai contributi che affluiscono al Fondo stesso, l'importo delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi in materia di comunicazioni obbligatorie e ogni altra entrata non altrimenti destinata.
2. Dal Fondo di solidarietà e per l'assistenza sono prelevate le somme da destinare alla invalidità e alla premorienza, le somme necessarie per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, nonché per la tutela sanitaria integrativa, da erogarsi anche attraverso la stipulazione di polizze assicurative.
3. La destinazione delle somme affluite al Fondo sarà determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
4. All'interno del Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza affluisce, con separata evidenza contabile, il contributo di maternità destinato al finanziamento delle relative prestazioni.

Art. 13
Spese di gestione

1. Tutte le spese di gestione dell'Ente gravano interamente sulla sezione A del Fondo di Previdenza, ad eccezione di quanto previsto dal comma successivo.
2. Il Consiglio di Amministrazione, con proprio provvedimento determina annualmente il concorso alle spese generali di gestione da porre a carico della sezione B del Fondo.

Art. 14
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Per ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione al Comitato dei delegati rispettivamente entro il mese di novembre dell'anno precedente ed entro il mese di giugno dell'anno successivo.
3. Il Consiglio di amministrazione deve consegnare al Collegio dei sindaci il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, corredati dalle proprie relazioni, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'adunanza del Comitato dei delegati.
4. Il bilancio consuntivo è sottoposto a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 15
Bilanci

1. I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono trasmessi, dopo l'approvazione da parte del Comitato dei delegati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
2. Ai Ministeri indicati nel primo comma deve essere trasmesso, oltre ai bilanci di esercizio ed alle rispettive relazioni, anche il bilancio tecnico che eventualmente sia stato predisposto e depositato nel corso dell'esercizio stesso.

Art. 16
Impiego dei fondi disponibili

1. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:
 - a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
 - b) in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;
 - c) in altri valori mobiliari così come definiti dalle leggi in vigore;
 - d) in beni immobili.
2. Il Consiglio di Amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo specifico parere favorevole del Comitato dei delegati.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea generale;
 - b) il Comitato dei delegati;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) la Giunta esecutiva;
 - e) il Collegio dei sindaci;
 - f) il Presidente.

Art. 18 Assemblea generale

1. L'Assemblea generale degli associati è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione.
2. L'Assemblea generale elegge i componenti del Comitato dei delegati.
3. Gli iscritti all'Associazione eleggono in ciascuna sede dei Collegi professionali, con voto diretto e segreto, i delegati in ragione di uno ogni 200 iscritti o frazione non inferiore a 100, che al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni, risultino iscritti alla Associazione stessa.
4. Se gli iscritti di una sede di Collegio professionale sono meno di cento si uniscono, ai fini delle elezioni dei delegati, agli iscritti di uno o più Collegi professionali aventi competenza su circoscrizione territoriale confinante secondo le direttive deliberate dalla Giunta esecutiva, in modo da poter raggiungere complessivamente 200 unità o frazione non inferiore a 100 unità, nel Collegio elettorale. In ogni caso, indipendentemente dal numero degli iscritti, in ogni Regione deve essere eletto almeno un delegato.
5. Le elezioni si svolgono secondo le norme contenute nel Regolamento.

Art. 19 Comitato dei delegati - funzioni

1. Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:
 - a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'Associazione;
 - b) elegge, tra i delegati dell'Associazione aventi almeno cinque anni di iscrizione alla Cassa di Previdenza, dieci membri del Consiglio di amministrazione nonché due membri effettivi e due membri supplenti del Collegio dei sindaci;
 - c) nomina il Collegio dei sindaci;
 - d) delibera sulle integrazioni e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento;

- e) delibera sulle modificazioni e le integrazioni dei regolamenti riguardanti le attività di previdenza e di assistenza, nonché le forme di tutela sanitaria integrativa;
 - f) determina eventuali variazioni del compenso fisso annuo, già stabilito dal successivo art. 29, spettante al Presidente dell'Associazione e fissa la misura delle indennità spettanti al Presidente ed ai componenti del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva e del Collegio dei sindaci;
 - g) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
 - h) approva le variazioni del bilancio preventivo;
 - i) approva il bilancio tecnico, le variazioni della misura delle contribuzioni e delle prestazioni;
 - l) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge per l'Assemblea degli associati;
 - m) esprime parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
 - n) fissa i requisiti per stabilire la continuità professionale necessaria per l'iscrizione all'Associazione;
 - o) designa, su proposta del Consiglio di amministrazione, i soggetti cui affidare, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del decreto legislativo del 30 giugno 1994, n.509 la revisione contabile e la certificazione, determinandone i compensi.
2. Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.
 3. Se nel corso della carica vengono a mancare per qualunque causa uno o più membri del Comitato dei delegati, subentrano di diritto i primi candidati non eletti nel Collegio elettorale di provenienza dei delegati venuti a mancare.
 4. Nel caso non vi siano nello stesso Collegio elettorale candidati non eletti, si procede, se detto evento si verifichi prima dell'ultimo anno del mandato, a nuove elezioni.
 5. Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica sino alla scadenza dell'organo.

Art. 20

Comitato dei delegati - Adunanze

1. Il Comitato dei Delegati è convocato, almeno due volte l'anno, dal Presidente dell'Associazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dell'elenco delle materie da trattare.
2. L'avviso deve essere spedito con lettera raccomandata o con telefax o a mezzo posta celere ovvero con altro mezzo idoneo approvato dal Comitato dei delegati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. In prima convocazione l'adunanza è valida se interviene la maggioranza dei delegati, mentre in seconda convocazione l'adunanza è valida quando siano presenti almeno un terzo dei delegati; non sono ammesse deleghe.
4. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche del presente Statuto e del Regolamento di esecuzione per le quali occorre la

presenza dei due terzi dei delegati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

5. I1 Presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti.
6. I1 Comitato dei delegati è convocato ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità.
7. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei delegati è redatto, a cura del Segretario, funzionario della Cassa, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.
8. I1 Comitato dei delegati è convocato nella sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

Art. 21

Consiglio di amministrazione - Composizione - Riunioni

1. I1 Consiglio di amministrazione è costituito da undici componenti di cui:
 - a) dieci eletti a scrutinio segreto fra i delegati della Associazione a norma dell'articolo 19 lettera b), secondo le modalità previste dal Regolamento di esecuzione. Ai fini dell'elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa. In caso di ulteriore parità il candidato più anziano di età;
 - b) un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi, nella sede della Associazione o altrove, purché in Italia: può essere convocato in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti nonché su richiesta del Collegio dei sindaci per la materia di propria competenza.
3. L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, o con lettera raccomandata o a mezzo telefax o a mezzo posta celere o altro mezzo idoneo approvato dal Comitato dei delegati; in caso di urgenza l'avviso di convocazione deve essere diramato almeno tre giorni prima della data suddetta con telegramma o con telefax.
4. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale per la trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale.
7. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e, dopo la prima elezione, possono essere rieletti per non più di altre due volte consecutive. Ai fini della prima applicazione del presente

comma si considera prima elezione quella che ha avuto luogo dopo la privatizzazione, in data 5 ottobre 1996.

Art. 22

Consiglio di amministrazione - Funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
 - a) elegge a scrutinio segreto, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice - Presidente e tre membri della Giunta esecutiva;
 - b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;
 - c) delibera sulle variazioni del bilancio preventivo;
 - d) delibera, con periodicità almeno triennale, sul bilancio tecnico predisposto da un attuario, informando il Comitato dei delegati circa gli elementi acquisiti e proponendo, se del caso, le opportune variazioni in ordine alla misura delle contribuzioni e delle prestazioni;
 - e) delibera, con decisione definitiva motivata, sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi ed in merito alle altre materie previste al 3° comma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509;
 - f) approva i regolamenti ed adotta le deliberazioni riguardanti l'organizzazione interna dell'Associazione;
 - g) fissa le condizioni ed i limiti dei rimborsi spettanti ai componenti gli Organi sociali;
 - h) determina l'importo delle somme da assegnare a fondi previsti dal presente Statuto;
 - i) delibera in materia di erogazione dei trattamenti assistenziali, nonché delle forme di tutela sanitaria integrativa;
 - l) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;
 - m) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
 - n) delibera sulle questioni riguardanti il personale dell'Associazione;
 - o) provvede alla nomina del Direttore Generale dell'Associazione ed alla determinazione del suo trattamento economico;
 - p) decide i ricorsi contro le deliberazioni della Giunta;
 - q) nomina Commissioni per specifiche attribuzioni determinandone rimborsi ed indennità;
 - r) può delegare l'esercizio delle proprie funzioni alla Giunta Esecutiva o al Presidente.
2. Il Consiglio di amministrazione potrà istituire delegazioni con uffici di rappresentanza sul territorio nazionale e comunitario.
3. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la stipula di una polizza assicurativa cumulativa a copertura dei rischi ai quali è esposta l'Associazione nonché il Presidente, i componenti gli Organi collegiali, il Direttore generale ed i Dirigenti per i danni che possano derivare a causa dell'espletamento dell'attività inerente alla qualifica rivestita nell'Associazione.

4. Le deliberazioni di cui alla lettera "e" del comma 1 sono comunicate ai Ministeri vigilanti per gli effetti di cui all'art. 3 comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
5. Delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione, ivi comprese le astensioni conseguenti alla sussistenza di eventuali conflitti di interessi, viene redatto, a cura del Segretario, che può essere nominato anche tra i propri membri, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Art. 23

Giunta esecutiva - Composizione - Riunioni

1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e dal Vice-Presidente, nonché da tre membri eletti a scrutinio segreto tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.
2. La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente almeno una volta al mese mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché delle materie da trattare.
3. Le riunioni si tengono presso la sede dell'Associazione, salvo che il Presidente ritenga di convocarle altrove purché in Italia.
4. L'avviso di convocazione deve essere spedito con lettera raccomandata o con telefax o a mezzo posta celere ovvero con altro mezzo idoneo approvato dal Comitato dei delegati, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche a mezzo telegramma o telefax almeno tre giorni prima.
5. Le riunioni della Giunta esecutiva sono valide anche in mancanza di convocazione quando sono presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio dei sindaci.
6. Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
7. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Delle adunanze e deliberazioni della Giunta viene redatto, a cura del Segretario, che può essere nominato anche tra i propri membri, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Art. 24

Giunta esecutiva - Funzioni

1. La Giunta ha le seguenti funzioni:
 - a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - b) delibera sulle iscrizioni all'Associazione e sulle cancellazioni;
 - c) adotta i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica dello stesso alla prima riunione consiliare;
 - d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni;
 - e) amministra il personale;
 - f) decide sui ricorsi degli iscritti avverso l'iscrizione nel ruolo delle riscossioni dei contributi;

- g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal Consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti;
- h) esercita altresì le altre attribuzioni previste dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 25

Ricorsi avverso delibere Giunta esecutiva

1. Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere b), d), e) ed f) del precedente articolo 24 è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di comunicazione del provvedimento, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento del ricorso medesimo.

Art. 26

Collegio dei sindaci - Composizione - Riunioni

1. Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:
 - a) un membro effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - b) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - c) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;
 - d) due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza degli iscritti eletti dal Comitato dei delegati a scrutinio segreto tra i delegati dell'Associazione. Ai fini dell'elezione si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa. In caso di ulteriore parità il candidato più anziano di età.
2. Il Collegio dei sindaci è nominato con delibera del Comitato dei delegati.
3. I sindaci esercitano le proprie funzioni di controllo sulla gestione dell'Associazione. Al Collegio sindacale si applicano le norme degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili.
4. I sindaci intervengono alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva. L'assenza dei sindaci, tuttavia, non pregiudica la validità delle adunanze degli organi suddetti e delle relative deliberazioni
5. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere confermati. I membri effettivi di cui alla lettera d) dopo la prima elezione possono essere rieletti per non più di altre due volte consecutive.

Art. 27

Decadenza

1. I componenti il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva ed i componenti del Collegio dei sindaci, che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni cui sono tenuti per tre sedute consecutive decadono dalla carica. Decadono

inoltre dalla carica i componenti nei cui confronti siano venuti meno i requisiti di cui al successivo art. 31.

2. In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissione o decesso dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, il Comitato dei delegati nella prima riunione successiva alla vacanza, provvede alla loro sostituzione.
3. Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Art. 28

Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione e può essere rieletto.
2. Il Presidente è coadiuvato e, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente.
3. Il Presidente, inoltre, esercita le funzioni eventualmente a lui delegate dal Consiglio di amministrazione e può adottare, in caso di necessità o di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione medesimo da sottoporre a ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

Art. 29

Compensi

1. Al Presidente, al Vice-Presidente, ai componenti del Comitato dei delegati, ai componenti del Consiglio di amministrazione, ai componenti della Giunta esecutiva, ai componenti del Collegio dei sindaci, sono dovuti dalla Associazione il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico; le indennità sono dovute nella misura determinata dal Comitato dei delegati.
2. Al Presidente, al Vice-Presidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva nonché al Presidente ed ai componenti effettivi ed ai soli supplenti di designazione ministeriale del Collegio dei sindaci spetta un compenso fisso annuo in aggiunta al rimborso delle spese e alla corresponsione delle indennità.
3. Il compenso fisso annuo del Presidente dell'Associazione è stabilito in € 77.468= salva diversa determinazione del Comitato dei delegati.
4. Al Vice-Presidente è dovuto un compenso fisso pari al 50 % di quello spettante al Presidente; ai Consiglieri facenti parte della Giunta esecutiva, esclusi Presidente e Vice-Presidente, è dovuto un compenso fisso pari al 35 % di quello spettante al Presidente; ai restanti Consiglieri è dovuto un compenso fisso pari al 30 di quello spettante al Presidente.
5. Ad ogni componente effettivo del Collegio sindacale, è dovuto un compenso fisso annuo pari a € 10.329=; al Presidente del Collegio sindacale è dovuto il compenso di cui sopra maggiorato del 10%; ai sindaci supplenti, di designazione ministeriale, è dovuto un compenso annuo pari al 10 % di quello spettante ai Sindaci effettivi.

6. I compensi come sopra determinati saranno aggiornati, nel mese di gennaio di ciascun anno, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.

Art. 30

Direttore generale

1. A capo di tutti gli uffici dell'Associazione è preposto un Direttore generale, il quale:
 - a) coordina il funzionamento degli uffici dell'Associazione stessa;
 - b) sovrintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;
 - c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Presidente, dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva.
2. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, con funzioni consultive.
3. Il Direttore generale è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.
4. Le norme riguardanti il rapporto d'impiego ed il trattamento economico del Direttore generale sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 31

Requisiti dei componenti gli organi

1. I componenti degli organi collegiali devono essere persone di provata onorabilità e professionalità.
2. Sono eleggibili a componenti gli organi dell'Associazione i ragionieri e periti commerciali iscritti alla medesima, i quali:
 - a) abbiano esercitato la professione con carattere di continuità, per almeno cinque anni, anteriormente alla data della votazione.
 - b) abbiano inviato alla Associazione le prescritte comunicazioni e siano in regola con il pagamento dei contributi;
 - c) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive più gravi della censura; quest'ultima non preclude l'elezione se inflitta con provvedimento definitivo da più di cinque anni prima della elezione; la sospensione non preclude l'elezione se sono trascorsi cinque anni dall'esecuzione della sanzione;
 - d) non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - e) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e/o integrazioni;
 - f) non siano stati condannati con sentenza irrevocabile:

- f1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D.16 marzo 1942, n.267;
 - f2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - f3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo.
3. Il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità di cui alle lettere c) d) e) f), nel corso del mandato comporta la decadenza dalla carica.
 4. La sussistenza delle condizioni di eleggibilità deve essere comprovata dagli interessati mediante la sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
 5. Il requisito di cui alla lettera a) non è richiesto per i componenti il Comitato dei delegati.
 6. La carenza del requisito di cui alla lettera b) può essere sanata dall'eletto nel termine perentorio di 30 giorni dalla elezione o dalla data in cui detta carenza venga comunicata all'interessato dagli uffici dell'Associazione con lettera raccomandata.
 7. Non possono far parte del Consiglio dell'Associazione Cassa i delegati che ricoprono altre cariche istituzionali all'interno della categoria a rilevanza nazionale.

TITOLO V TRASPARENZA

Art. 32 Trasparenza modalità

1. Per assicurare la trasparenza nei rapporti con gli iscritti e con la categoria:
 - a) il Presidente dell'Associazione - sentito il Consiglio di amministrazione - può indire, mediante lettera o con altri mezzi idonei di comunicazione, adunanze degli associati, cui hanno facoltà di partecipare anche i pensionati. In dette adunanze il Presidente riferisce sull'attività dell'Associazione e può sottoporre agli intervenuti, a fini consultivi, altri argomenti o materie di interesse degli iscritti. Possono essere altresì indette adunanze separate per singole zone territoriali. Esse sono presiedute dal Presidente, dal Vice-Presidente, o dal componente del Consiglio di amministrazione delegato dal Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione trasmette annualmente a tutti gli iscritti, entro tre mesi dalla approvazione del bilancio consuntivo, una relazione sulla attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;
 - c) con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, da sottoporre ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, ispirato ai principi ed ai criteri contenuti nella legge 7 agosto 1990 n. 241, sono

- individuati limiti e modalità tecniche per l'esercizio del diritto di accedere a documenti e notizie in possesso dell'Associazione;
- d) il Presidente o il Consigliere da lui delegato cura i rapporti con gli altri organismi rappresentativi della categoria, nonché con i rappresentanti regionali del Comitato dei delegati, ove nominati
2. Sempre al fine di assicurare la massima trasparenza, altre relazioni informative con gli iscritti possono essere esercitate dal Consiglio di amministrazione mediante libri, pubblicazioni anche periodiche, costituzione di comitati e di commissioni di studio anche per il tramite dei Collegi professionali e delle associazioni di categoria.

TITOLO VI VIGILANZA MINISTERIALE

Art. 33

Vigilanza - modalità di esercizio

1. La vigilanza sull'Associazione è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze approva i seguenti atti:
 - a) lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione, nonché le relative integrazioni o modificazioni;
 - b) le delibere in materia di contributi e prestazioni.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di intesa col Ministero dell'economia e delle finanze, può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali.
4. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa col Ministero dell'economia e delle finanze rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al precedente comma. Trascorsi i detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.

TITOLO VII RINVIO ED EFFICACIA

Art. 34

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento di esecuzione si applicano le norme del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e quelle del codice civile in quanto applicabili.

* * *